

## PROTOCOLLO

### di adesione della Tunisia all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

I governi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, in seguito rispettivamente denominati « parti contraenti » e « accordo generale », la Comunità economica europea, e il governo della Tunisia, in seguito denominato « Tunisia »,

visti i risultati dei negoziati per l'adesione della Tunisia all'accordo generale,

hanno concordato, tramite i rispettivi rappresentanti, le seguenti disposizioni :

#### PARTE PRIMA

##### Disposizioni generali

1. A decorrere dalla data in cui il presente protocollo entrerà in vigore conformemente al paragrafo 6, la Tunisia sarà parte contraente dell'accordo generale ai sensi dell'articolo XXXII di detto accordo e applicherà alle parti contraenti, a titolo provvisorio e ferme restando le disposizioni del presente protocollo :

- a) le parti I, III e IV dell'accordo generale ;
- b) la parte II dell'accordo generale per quanto compatibile con la legislazione nazionale esistente alla data del presente protocollo.

Ai fini del presente paragrafo, gli obblighi stabiliti all'articolo I, paragrafo 1 in riferimento all'articolo III e quelli stabiliti all'articolo II, paragrafo 2, lettera b), in riferimento all'articolo VI dell'accordo generale si considerano iscritti nella parte II dell'accordo generale.

- 2. a) Salvo disposizione contraria del presente protocollo, le disposizioni dell'accordo generale che la Tunisia dovrà applicare alle parti contraenti saranno quelle che figurano nel testo allegato all'atto finale della seconda sessione della commissione preparatoria della conferenza delle Nazioni Unite sugli scambi e sull'occupazione, rettificata, emendata o altrimenti modificata da strumenti che saranno effettivi alla data in cui la Tunisia diventerà parte contraente.
- b) Ogniqualevolta l'articolo V, paragrafo 6, l'articolo VII, paragrafo 4, lettera d) e l'articolo X, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo generale citino la data di detto accordo, la data applicabile per quanto riguarda la Tunisia sarà quella del presente protocollo.

#### PARTE SECONDA

##### Elenco

3. All'entrata in vigore del presente protocollo, l'elenco allegato diventerà parte integrante dell'accordo generale relativo alla Tunisia.

4. a) Ogniqualevolta l'articolo II, paragrafo 1 dell'accordo generale citi la data di detto accordo, la data applicabile per quanto riguarda ciascun prodotto oggetto di una concessione di cui all'elenco allegato al presente protocollo sarà quella del protocollo stesso.

b) Nel caso dell'articolo II, paragrafo 6, lettera a) dell'accordo generale il quale cita la data dell'accordo suddetto, la data applicabile per quanto riguarda l'elenco allegato al presente protocollo sarà quella del protocollo stesso.

#### PARTE TERZA

##### Disposizioni finali

5. Il presente protocollo sarà depositato presso il direttore generale delle parti contraenti. Esso sarà aperto alla firma della Tunisia fino al 30 marzo 1990. Esso sarà altresì aperto alla firma delle parti contraenti e della Comunità economica europea.

6. Il presente protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua firma da parte della Tunisia.

7. La Tunisia, diventata parte contraente dell'accordo generale conformemente al paragrafo 1 del presente protocollo, potrà accedere all'accordo suddetto secondo le norme applicabili del presente protocollo, con il deposito di uno strumento di adesione presso il direttore generale. L'adesione sarà effettiva alla data in cui l'accordo generale entrerà in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo XXVI, oppure il trentesimo giorno successivo a quello del deposito dello strumento di adesione, qualora questa data sia successiva alla prima. L'adesione all'accordo generale conformemente al presente paragrafo sarà considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo XXXII, paragrafo 2 dell'accordo suddetto, come un'accettazione dell'accordo conformemente all'articolo XXVI, paragrafo 4 dello stesso.

8. Prima della sua adesione all'accordo generale conformemente alle disposizioni del paragrafo 7, la Tunisia potrà denunciare l'applicazione provvisoria di detto accordo ; siffatta denuncia sarà effettiva il sessantesimo giorno successivo a quello in cui il direttore generale ne avrà ricevuto notifica scritta.

9. Il direttore generale consegnerà senza indugio a ciascuna parte contraente, alla Comunità economica europea, alla Tunisia e a ciascun governo che avrà aderito, a titolo provvisorio, all'accordo generale, una copia certificata conforme del presente protocollo ed una notifica di ciascuna firma del protocollo stesso conformemente al paragrafo 5.

10. Il presente protocollo sarà registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Ginevra il dodici marzo millenovecentonovanta in esemplare unico, in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede salvo disposizione contraria per l'elenco allegato.

---

*ALLEGATO*

**Elenco LXXXIII — Tunisia**

(L'elenco può essere consultato presso il segretariato del GATT a Ginevra)

---